

Repertorio numero 55297

Raccolta numero 22990

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro novembre duemilaventitre.

In Milano nel mio studio in viale Premuda 12.

Davanti a me Maria Clementina Binacchi, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor **Diego Foschi**, nato a Lucera il giorno 17 novembre 1951, domiciliato a Roma, viale Tiziano 19, codice fiscale: FSC DGI 51S17 E716N.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di componente del Consiglio Direttivo del "**Collegio Italiano dei Chirurghi**", con sede a Roma in viale Tiziano 19, titolare del codice fiscale e Partita IVA: 97438230589, mi presenta il testo dello statuto aggiornato, approvato dall'assemblea elettiva tenutasi in data 15 settembre 2023.

Al fine di provvedere alla sua registrazione e quindi al rilascio di copie, estratti e certificati, il comparente mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti detto statuto.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio ritiro lo statuto, che si compone di tre mezzi fogli e lo allego al presente atto sotto la lettera "**A**", omettendone la lettura per espressa dispensa fattami dal comparente.

REGISTRATO
Ufficio Territoriale
di Milano - DP II
il 28 novembre 2023
al N. 115824
Serie 1T
con Euro 445,00

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, il quale dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore dodici e venti.

Dattiloscritto a' sensi di legge e completato a mano in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, il presente atto consta di un foglio del quale occupa una intera facciata e parte della seconda.

Firmato: Diego Foschi

Maria Clementina Binacchi (sigillo)

Copia conforme all'originale ed al suo allegato nei miei atti.

Milano,

- STATUTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGI -

Articolo 1. Ragione Sociale

Il Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.) è un ente morale apolitico, apartitico, aconfessionale, senza fini di tutela sindacale né di lucro, con sede in Roma, Viale Tiziano 19, finché la Società Italiana di Chirurgia (SIC) farà parte del C.I.C. Se non interverranno proroghe, il Collegio cesserà il trentuno dicembre duemila novantanove (31.12.2099).

Articolo 2. Scopi

Scopo del Collegio è quello di contribuire a migliorare i livelli di cura dei pazienti e di promuovere gli interessi scientifici, culturali ed organizzativi dell'area chirurgica. A tale fine, il C.I.C. promuove il coordinamento e la collaborazione fra le Società Scientifiche aderenti in modo che esse possano agire con reciproco vantaggio nello svolgimento delle proprie attività, particolarmente per quanto riguarda le iniziative utili a promuovere l'assistenza chirurgica nel contesto dell'organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale. Il Collegio tutela la dignità professionale e i legittimi interessi di categoria di tutti gli iscritti alle Società Scientifiche che aderiscono al CIC. Il Collegio svolge una costante azione di sensibilizzazione e di proposta, coinvolgendo gli operatori e le associazioni dei pazienti, presso le sedi istituzionali deputate allo sviluppo delle politiche sanitarie con interventi diretti o attraverso le Società aderenti, promuovendo incontri, dibattiti o riunioni scientifiche, eventualmente in forma di Congresso, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), con l'intento di migliorare la qualità dei livelli organizzativi, assistenziali e di sicurezza degli utenti e degli operatori, in considerazione della peculiarità del lavoro chirurgico. È compito del CIC dare la massima diffusione mediatica delle attività svolte.

Articolo 3. Patrimonio .

Le attività sociali sono finanziate attraverso i contributi annuali delle Società Associate, come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Collegio può accettare, previa delibera del Consiglio Direttivo, le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di enti pubblici o privati o di soggetti privati, effettuati senza vincolo di destinazione, disposti ed erogati secondo quanto previsto dalla legge.

Le attività ECM sono svolte attraverso l'autofinanziamento dei soci, che afferiscono alle Società Scientifiche aderenti, partecipanti agli eventi o nel caso per sostegno delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione medica continua.

Le cariche sociali non sono retribuite. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione o di riserve comunque denominate ai membri della Fondazione. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per fini istituzionali ai soli partecipanti all'Ufficio di Presidenza, ove non sostenuti dalle singole Società di appartenenza.

L'attività del CIC è disciplinata dal presente Statuto e rendicontata secondo quanto stabilito dal Codice civile e dalla normativa applicabile in campo fiscale per gli Enti senza finalità di lucro.



Articolo 4. Soci

Il Collegio è costituito dalle Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale che mantengono la loro piena autonomia scientifica, amministrativa e di legale rappresentanza. Le singole Società ed Associazioni costituiscono il Collegio in maniera paritetica, partecipandovi ciascuna con i componenti del proprio Consiglio Direttivo. Ognuna delle Società è rappresentata dal Presidente in carica o da un suo delegato per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo del Collegio.

Le Società sono comprese in gruppi omogenei di appartenenza, in numero di otto, sulla base degli interessi specialistici espressi e includono: la Chirurgia Generale di base e la Chirurgia Generale applicata, la Chirurgia Specialistica d'apparato, la Chirurgia Specialistica d'organo, la Chirurgia della Testa e del Collo, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia. Ciascun raggruppamento omogeneo propone almeno un candidato al ruolo di Consigliere nel Consiglio Direttivo. L'attribuzione di ogni Società Scientifica al relativo raggruppamento avviene a richiesta su deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dal Consiglio Nazionale.

La composizione del C.I.C. potrà essere modificata nel tempo con l'adesione di altre Società ed

Associazioni Scientifiche Chirurgiche a carattere nazionale che ne faranno richiesta, dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo in convocazione unica con maggioranza semplice. L'accettazione della nuova Società, valida con effetto immediato dal punto di vista operativo, è soggetta a ratifica da parte del C.N. a maggioranza semplice.

Potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti alla chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo e senza versamento di quota annuale.



Articolo 5. Organi

Sono organi del C.I.C. il Consiglio Generale (C.G.), il Consiglio Nazionale (C.N.), il Consiglio Direttivo (C.D.), il Presidente ed i Revisori dei Conti, la Commissione di Garanzia.



Articolo 6. Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito dai componenti dei Consigli Direttivi delle Società appartenenti. Il C.G. individua i temi di maggiore attualità e interesse su cui organizzare le attività del C.I.C. nel corso del singolo mandato presidenziale. È convocato dal Presidente entro tre mesi dalla sua elezione, con avviso e-mail inviato agli indirizzi depositati presso la Segreteria del C.I.C., specificando la sede, l'orario della riunione e l'Ordine del Giorno dei lavori. Può essere riunito in presenza o tramite videoconferenza, ove sia garantita la possibilità d'intervento dei partecipanti; in tal caso, la convocazione deve indicare il link di riferimento per il collegamento. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza del 50%+1 degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e riportate nel verbale della riunione a cura del Segretario e a firma del Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Generale al termine del suo mandato, per riferire delle attività svolte e dello stato della loro realizzazione.

Articolo 7. Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale (C.N.) è permanente ed è composto dai legali rappresentanti delle singole Società o da loro delegati che fanno parte dei relativi Consigli Direttivi. I membri del C.N. durano in carica per la durata di un biennio, fino alla successiva Assemblea elettiva del C.N.

Il C.N. elegge fra i suoi membri il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti e la Commissione di Garanzia.

Il Presidente eletto dal C.N. assume la veste di Presidente Designato e di Vicepresidente; egli assumerà automaticamente l'incarico di Presidente alla scadenza di mandato del Presidente in carica.

Il C.N. approva i bilanci, ratifica l'ammissione di altre Società od Associazioni già accettate dal C.D. e l'ammissione di organizzazioni ed enti morali affiliati, nonché con la maggioranza di 2/3 (due terzi) decreta le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Collegio. Il C.N. delibera altresì la proroga del Collegio.

Il C.N., sulla base delle linee programmatiche approvate dal C.G. verifica gli obiettivi formulati nel rispetto degli ambiti e dell'autonomia delle singole Società ed Associazioni componenti il Collegio e la congruità degli adempimenti messi in atto dal C.D.

Il C.N. fissa la quota annuale da versare al Collegio da parte delle Società ed Associazioni che lo compongono.

Il C.N. è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, eventualmente anche in riunione telematica. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di dieci giorni e deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno; ove la riunione sia tenuta in forma telematica, deve essere altresì indicato il link per realizzare la connessione. Deve comunque essere garantita la possibilità d'intervento dei singoli partecipanti. In prima convocazione la riunione è valida se almeno 2/3 degli aventi diritto è presente, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. In tale occasione il C.N. discute ed approva il bilancio. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione. Il C.N. può essere convocato da un quinto delle rappresentanze del Collegio in seno al C.N. stesso.

Al CN possono partecipare senza diritto di voto ed elettorato attivo e passivo gli organismi ed enti morali affiliati.

Articolo 8. Elezione degli organi del Collegio.

I membri del C.N. eleggono, proporzionalmente al numero dei propri iscritti e a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi), il Presidente, e a maggioranza semplice, i membri del C.D., i Revisori dei Conti, e la commissione di garanzia, rappresentativi delle diverse specialità. Ogni gruppo omogeneo di appartenenza delle Società Scientifiche esprime almeno un candidato al Consiglio Direttivo. Tutte le candidature devono essere avanzate alla Presidenza del C.I.C. con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'Assemblea in cui si terrà la votazione. La Convocazione dell'Assemblea Elettiva deve essere proposta con almeno 60 giorni di anticipo.

Per l'elezione del Presidente, qualora non si raggiungano i 2/3 (due terzi) nella prima votazione, nella ulteriore successiva si delibererà a maggioranza semplice. Ciascun partecipante alle riunioni del C.N. non potrà essere portatore di più di tre deleghe. In caso di forza maggiore, l'Assemblea potrà avere luogo per via telematica: in tal caso non saranno ammesse deleghe.

Diego Frosini

Articolo 9. Durata del mandato e criteri di non eleggibilità.

Il Presidente (designato), il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti e la Commissione di Garanzia durano in carica due anni, indipendentemente dal mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni.

Il Presidente, il Vicepresidente non sono rieleggibili nella stessa carica.

I Consiglieri, i Revisori dei Conti, i componenti della Commissione di Garanzia possono essere rieletti per un secondo mandato.

Articolo 10. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). Egli viene scelto per via elettiva dal Consiglio Nazionale con un biennio di anticipo, partecipa immediatamente ai lavori del C.D. nel ruolo di Vicepresidente e Presidente Designato, con criteri di alternanza universitari-ospedalieri.

Una stessa Società non può esprimere il Presidente per una seconda volta se non dopo quattro mandati.

Marcello

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno una volta l'anno e stabilisce l'Ordine del Giorno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, fissandone l'Ordine del Giorno. Egli provvede unitamente al C.D. all'ordinaria amministrazione, ed attua insieme al Segretario Generale le delibere. Firma i verbali delle riunioni e gli atti ufficiali del Collegio.

In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo

Il Presidente, in accordo con il Segretario Tesoriere, presenta al C.N. il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione. Il Presidente può delegare a rappresentarlo solamente un membro del Consiglio Direttivo. Nel caso di impedimento protratto, dimissioni o decesso, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente (Presidente designato).

Articolo 11. Presidente Emerito

 Chi abbia dato un contributo assai elevato alle attività del Collegio Italiano dei Chirurghi e abbia ricoperto la carica di Presidente durante il periodo di appartenenza al Collegio Italiano dei Chirurghi, può essere designato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente in carica, come Presidente Emerito. La nomina avverrà per acclamazione nella successiva Assemblea Generale. I Presidenti Emeriti possono partecipare, ad invito, al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, proposti da ciascuno dei raggruppamenti omogenei, e dal Vicepresidente (Presidente Designato), rappresentanti di diverse specialità, eletti dal C.N. tra i suoi componenti, oltre che dal Presidente e dal Past President, e nomina fra i suoi membri un Segretario Generale ed un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività del Collegio, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento e adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli obiettivi del Collegio.

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento attuativo dello statuto. Alle riunioni del C.D. partecipa con diritto di voto il Past President e possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti Emeriti.

Il Consiglio Direttivo entra in carica al termine della riunione dell'Assemblea Generale che l'ha eletto e vi resta fino alla successiva Assemblea Generale elettiva, che si tiene secondo regolamento dopo due anni di mandato.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da almeno 5 Consiglieri con apposito avviso, inoltrato via e-mail con almeno 8 giorni di anticipo. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione oltre che l'Ordine del Giorno. Ove la riunione si tenga per via telematica, deve essere incluso il link per consentire il collegamento. In assenza del Presidente della Società, presiede il Vicepresidente o comunque il Consigliere più anziano di nomina.

Il C.D. può ordinare apposite Commissioni, incaricate dell'istruttoria dei lavori su cui redigere i documenti d'indirizzo del Collegio. I verbali delle riunioni delle Commissioni vengono pubblicate sul sito del Collegio.

L'approvazione dei provvedimenti avviene a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale la mozione sostenuta dal Presidente della riunione.

In caso di vacanza della carica ricoperta da uno dei Consiglieri, per qualunque motivo, prima della scadenza naturale del mandato, l'eventuale integrazione avviene per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso. Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono decadere in conseguenza di perdita dell'onorabilità, per palese conflitto d'interessi, per gravi violazioni o irregolarità negli adempimenti del loro ufficio, sulla base di una delibera del Consiglio Direttivo ratificata dal Consiglio di Garanzia. Qualora venga meno il quorum del Consiglio, i membri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea Generale perché provveda al totale rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 13. Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.g.;
- pone in esecuzione le delibere del C.D.;
- redige verbali delle riunioni del C.N. e del C.D. e provvede alla loro custodia;
- cura i supporti tecnici e la logistica delle riunioni.

Nel lavoro di segreteria egli può essere coadiuvato da un ufficio tecnico, retribuito a carico del Collegio previa approvazione del C.D.

Articolo 14. Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è depositario dei beni e dei documenti contabili, predispone e presenta il bilancio al Consiglio Nazionale previa approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo e può essere delegato dal Presidente per la firma su conti correnti, bonifici bancari, etc.

Egli può farsi coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico del Collegio.

È obbligo del Tesoriere curare la pubblicazione, sul sito web del Collegio, dei bilanci una volta approvati dall'Assemblea Generale.

Articolo 15. IL Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e un supplente, eletti dal Consiglio Nazionale con gli stessi criteri del Presidente. Esso controlla ed approva i bilanci del Collegio.

I Revisori dei Conti possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 16. Commissione di garanzia

La Commissione di Garanzia (Collegio dei garanti) è composta dal Past President uscente del Collegio, che la presiede, e da due membri eletti tra i rappresentanti del C.N.

Essa è deputata all'esame di tutte le controversie che possano sorgere in seno al Collegio, valuta i requisiti di onorabilità, i conflitti d'interesse e le violazioni eventualmente commesse dai soci. Essa è vigila affinché il Collegio stesso non leda gli interessi legittimi e l'onorabilità delle singole Società ed Associazioni.

Articolo 17

Ciascuna Società od Associazione può rinunciare alla sua partecipazione al Collegio dandone notizia scritta attraverso il suo legale rappresentante. Il C.N. può decidere per gravi motivi l'esclusione dal Collegio di una di queste, previo parere della Commissione di Garanzia. Il C.N. decide l'esclusione dal Collegio di una Società o Associazione, per morosità della stessa nel pagamento della quota di iscrizione al C.I.C. secondo le norme previste nel regolamento

Articolo 18



Nel caso il C.N. decidesse lo scioglimento del Collegio, il C.D. provvederà a nominare un liquidatore, specificandone i poteri conferiti, la durata dell'incarico e l'onorario previsto. In Caso di fondi residui, questi saranno devoluti ad istituzioni di beneficenza o con finalità analoghe a quelle del CIC.

Articolo 19

Per quanto non previsto dagli articoli del presente statuto valgono le norme del Regolamento e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea Generale del
Collegio Italiano dei Chirurghi
Roma, 18 settembre 2023

Il Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi



Copia in più fogli conforme all'originale ed ai suoi allegati nei miei atti.

Milano, 7 maggio 2024